



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Chioggia**

ORDINANZA

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Chioggia:

VISTA: la nota prot.n. AdSP MAS 6912 in data 26/03/2025, assunta a prot.n. 9568 in data 27/03/2025, con la quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale trasmetteva la documentazione consegnata da Italgas Reti S.p.a che attesta la conclusione delle attività di realizzazione del nuovo tracciato per la tubazione del metanodotto sub lagunare Pellestrina – Chioggia e la bonifica mediante inertizzazione della vecchia tubazione ad oggi in disuso;

VISTA: l'Ordinanza n. 60/2023 in data 01/09/2023 riguardante l'interdizione alla navigazione presso lo specchio acqueo ubicato in avamporto per la condotta di rete gas affiorante;

VISTA: l'Ordinanza 20/2011 in data 18/05/2011 e ss.mm. e ii. di questa Capitaneria di porto, mediante la quale è stato approvato e reso esecutivo il "Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti delle navi e dei galleggianti nel porto di Chioggia";

VISTI: gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RITENUTO NECESSARIO: procedere all'abrogazione dell'ordinanza n. 60/2023 a seguito della dismissione della condotta di gas semiaffiorante presso l'avamporto di Chioggia;

ORDINA

Articolo Unico

che a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento l'Ordinanza n. 60/2023 in data 01/09/2023, recante l'interdizione alla navigazione presso lo specchio acqueo ubicato in avamporto per condotta rete gas affiorante emanata dalla Capitaneria di porto di Chioggia, è da intendersi abrogata.

La presente Ordinanza è consultabile sul sito istituzionale, nella sezione [Ordinanze](#).

Chioggia, *(alla data di registrazione)*.

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Alessio PALMISANO

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n. 82)